

*Aggiornato al 9/03/2026
Delibera n. 45*

Federazione Italiana Tennistavolo

Regolamento Organico



REGOLAMENTO ORGANICO FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO

Premessa

Il Regolamento organico contiene le norme di attuazione dello statuto, nonché le norme relative all'organizzazione federale. Le disposizioni dello statuto, in caso di contrasto, prevalgono su quelle del presente Regolamento.

TITOLO 1 - Gli Affiliati

Art.1 – Società ed Associazioni Sportive

1.1 Le Società, le associazioni sportive o Enti Sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D.Lvo n° 36/2021, di seguito per brevità indicate "Società", che intendono praticare la disciplina sportiva del Tennistavolo nell'ambito della FITET devono essere a questa affiliate.

1.2 La sottoscrizione della domanda di affiliazione alla FITET costituisce a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto Federale, di tutte le norme della Federazione, nonché di tutte le disposizioni emanate dagli Organi della Federazione.

Art. 2 – Affiliazione e riaffiliazione

2.1 - **Affiliazione** - Possono affiliarsi alla FITET, in qualsiasi periodo dell'anno, le Società aventi i seguenti requisiti:

a) essere rette da uno Statuto e Regolamento interno ispirati ai principi democratici e di pari opportunità, e che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FITET;

b) praticare l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro;

c) essere costituite nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 e ss. Del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 31-3-2000 n. 78 e dell'art. 29 dello Statuto CONI, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, fatte salve le apposite convenzioni con il CONI e l'approvazione dei regolamenti attuativi. La partecipazione degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle società sportive militari a manifestazioni, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta dei competenti uffici federali, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

2.1.1 Le Società devono avere sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, fermo restando che la sede sportiva deve trovarsi nel territorio italiano e che la localizzazione della sede sportiva determina, ai fini federali, l'appartenenza ad una regione. Il campo di gara deve trovarsi nella medesima regione di appartenenza.

2.1.2 Le Società che desiderano essere affiliate per la prima volta alla FITET devono presentare domanda di affiliazione al Consiglio Federale attraverso l'apposito portale federale on line. Con la sottoscrizione della domanda di prima affiliazione, la società accetta incondizionatamente l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti Federali e le deliberazioni e decisioni degli Organi Federali nonché di adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni federali.

2.1.3 La domanda di prima affiliazione deve essere inviata alla Segreteria Generale completa dei seguenti documenti:

- n° 1 copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale;



- copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei componenti dell'Organo amministrativo nonché la specificazione degli incarichi ricoperti;
- i dati dei componenti dell'Organo amministrativo;
- il certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

La richiedente deve inoltre provvedere, contestualmente, al versamento delle quote previste per affiliazione e il tesseramento dei dirigenti.

2.1.4 Il Consiglio Federale provvede al riconoscimento ai fini sportivi e, in presenza dei requisiti e della documentazione richiesta, all'affiliazione delle Società.

2.1.5 Le Società così riconosciute ed affiliate entrano a far parte della Federazione. In tal caso, la Segreteria Generale provvede ad inviare comunicazione di avvenuta affiliazione alla Società e, per conoscenza, ai Comitati Regionali territorialmente competenti, ponendo in essere, contestualmente tutti gli atti di propria competenza connessi all'iscrizione della Società al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche detenuto presso Sport e Salute S.p.A (RASD).

2.1.6 L'affiliazione ha durata annuale e decorrenza pari a quella dell'anno agonistico. Gli effetti della prima affiliazione decorrono dalla data della delibera e hanno scadenza al termine dell'anno agonistico.

2.1.7 L'anno agonistico decorre, di norma dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

2.1.8 L'affiliazione può essere revocata da parte del Consiglio Federale nei soli casi di cui all'art. 7 dello Statuto.

2.1.9 In caso di revoca o diniego di affiliazione è possibile produrre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art.7, comma 5, lett.n) dello Statuto del CONI.

2.2 – Riaffiliazione – Prima dell'inizio di ogni anno agonistico, entro il 30 giugno, le Società già affiliate devono presentare domanda di riaffiliazione, tramite sistema on line. Successivamente a tale termine e comunque non oltre il 30 novembre, le riaffiliazioni possono essere presentate previo corresponsione della maggiore quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

2.2.1 A tale scopo, a ciascuna Società, in sede di prima affiliazione, viene assegnata una "password" che la abilita a svolgere operazioni nel programma FITET di riaffiliazione on line. La responsabilità della "password" ricade sul Presidente o comunque sul Legale rappresentante della Società.

2.2.2 Gli effetti della riaffiliazione decorrono dal momento in cui è stata portata a termine la relativa procedura on line.

2.2.3 In caso di modifiche le Società sono tenute all'aggiornamento dei dati riferiti alla loro iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto presso Sport e Salute S.p.A. (RASD).

2.2.4 Nel caso in cui la FITET verifichi successivamente il mancato versamento della quota di riaffiliazione, ovvero l'incompleto o inveridico inserimento di dati, ovvero, comunque, l'alterazione delle modalità e procedure telematiche, la riaffiliazione viene dichiarata nulla per carenza dei requisiti prescritti e, con essi, tutti gli effetti sportivi prodottisi nel frattempo.

2.2.5 Qualora venga accertato il dolo nell'effettuazione dei comportamenti di cui al precedente punto, i soggetti responsabili rispondono di illecito sportivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale.

2.2.6 In ogni caso, la documentazione relativa allo Statuto ed alla composizione dell'Organo amministrativo dovrà essere nuovamente inviata ogni qualvolta siano state apportate variazioni al testo dello Statuto Sociale o siano intervenute variazioni dell'Organo amministrativo. In tali ipotesi dovranno essere allegate anche le copie dei verbali dell'Assemblea che le ha deliberate.

2.2.7 Il pagamento della quota associativa della riaffiliazione è requisito indispensabile per svolgere tutte le pratiche con la FITET.

2.2.8 Qualora la Società affiliata dia dimostrazione, con domanda documentata da presentarsi nel periodo compreso dal 1° luglio al 30 agosto, di non poter svolgere attività per la stagione agonistica in corso per cause di forza maggiore, o comunque senza responsabilità dei suoi dirigenti, il Consiglio Federale colloca la Società in aspettativa. Il periodo di aspettativa non può essere superiore ad un anno agonistico e comporta il mantenimento dell'anzianità progressiva e la perdita dei diritti sportivi posseduti. La





collocazione in aspettativa impedisce l'esercizio del diritto di voto e di partecipazione alle Assemblee Federali per il periodo dell'aspettativa stessa. Con la concessione dell'aspettativa gli atleti sono svincolati d'ufficio a titolo definitivo.

2.2.9 La mancata accettazione della domanda di riaffiliazione dovrà essere comunicata alla Società interessata e per conoscenza al Comitato Regionale con la relativa motivazione.

2.2.10 Il mancato pagamento della tassa di riaffiliazione entro i termini comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la Federazione.

2.2.11 I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico

Art. 3 – Rappresentanza Sociale

3.1 Il Presidente, di norma, è il legale rappresentante della Società, salvo quanto previsto dalla legge o dallo statuto societario. E' fatto divieto agli amministratori degli Enti Sportivi Affiliati, di ricoprire la medesima carica in altri Enti Sportivi, nell'ambito della FITET.

3.2 Le persone dotate dei poteri di rappresentanza sociale debbono essere indicate all'atto dell'affiliazione, devono essere tesserate alla FITET e devono depositare presso di essa la loro firma. Qualunque variazione nell'attribuzione dei poteri di rappresentanza della Società produce effetti per la FITET solo all'atto della notifica.

Art. 4 – Denominazione, cambio di denominazione, fusione e sede –Variazioni Dirigenti societari

4.1 Le Società devono comunicare al competente ufficio federale tutte le eventuali variazioni sociali riguardanti la composizione dell'Organo amministrativo, il cambio di sede, il cambio di denominazione societaria e le fusioni entro 10 giorni dalla decisione assunta dal rispettivo organo sociale, documentata da copia del verbale dell'organo competente che ha deliberato le variazioni, allegando copia conforme autenticata del nuovo testo statutario, se variato, affinché siano approvate, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale. Le variazioni comunicate oltre il termine stabilito sono soggette a sanzione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

4.2 Il Consiglio Federale può, previo espresso atto di delega, dare mandato al Segretario Generale di provvedere autonomamente all'approvazione di tutte le richieste inerenti le variazioni sociali di cui al presente articolo che dovranno essere in ogni caso portate all'attenzione del primo Consiglio Federale utile per presa visione.

4.3 Ogni Società deve assumere una denominazione diversa e non confondibile con quella di altra Società affiliata.

4.4 Nei casi di denominazione non conforme, la Segreteria Generale, prima di trasmettere la domanda di affiliazione o cambio denominazione al Consiglio federale, dovrà invitare la Società interessata ad assumere una diversa denominazione.

4.5 Le Società che intendono cambiare denominazione o fondersi tra loro, devono trasmettere, unitamente alla richiesta, copia della relativa delibera dei competenti organi sociali.

4.6 Per la fusione alla domanda devono essere allegati, oltre ai verbali delle assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, debitamente sottoscritti dai Presidenti o comunque dai Legali rappresentanti e Segretari delle stesse, lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Società che sorge dalla fusione.

4.7 La fusione semplice fra due o più società affiliate dà origine a una nuova società, che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto, un Organo amministrativo di nuova elezione. Ai fini di quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali, per quanto concerne l'anzianità federale verrà riconosciuta alla nuova società quella della società - tra quelle interessate alla fusione - affiliatasi per prima. Per quanto concerne, invece, i voti plurimi, verranno riconosciuti alla nuova società quelli della società - tra quelle interessate alla fusione - che detiene il numero maggiore di voti. La nuova società assume diritti ed obblighi delle società estinte. Vengono, inoltre, riconosciuti alla nuova società tutti i diritti sportivi detenuti dalle Società interessate alla fusione medesima.





- 4.8 Nel caso di fusione per incorporazione, una società che incorpori una o più società mantiene la propria denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, i propri voti plurimi, il proprio Organo amministrativo ed i propri tesserati, ma si assume tutti i crediti e le obbligazioni esistenti della o delle società incorporate. L'Atto Costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante e restano, altresì, integri i diritti sportivi della sola Società incorporante.
- 4.9 Gli atleti tesserati restano, comunque, vincolati alla nuova Società derivante dalla fusione, ovvero alla Società incorporante, per il periodo residuo sino alla scadenza del vincolo in essere.
- 4.11 Non è ammessa la fusione fra Società con sedi in Regioni diverse.
- 4.12 La fusione sarà approvata solo se le richiedenti risultano in regola con i pagamenti verso la Federazione, nonché verso gli altri affiliati e/o tesserati.
- 4.13 Il Consiglio Federale esaminerà le richieste di fusione semplice, fusione per incorporazione e/o cambio sede sociale e sportiva in altra regione e/o provincia presentate esclusivamente dal 1° Aprile al 31 maggio di ogni anno solare.
- 4.14 Il provvedimento con il quale viene respinta la domanda riguardante la fusione semplice o la fusione per incorporazione deve essere motivato. Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Tribunale Federale nel termine di 15 giorni dalla sua emanazione, a pena d'inammissibilità.
- 4.15 Le domande di cambio di sede sportiva di una Società affiliata in altra regione e/o provincia devono essere inoltrate all'ufficio federale competente accompagnate dal verbale dell'Assemblea sociale che ha deliberato la richiesta, nonché dalla documentazione attestante la disponibilità dei locali idonei nella stessa regione.
- 4.16 Qualora una società sportiva comunichi il trasferimento della sede sportiva in una regione diversa, l'approvazione della variazione da parte del Consiglio federale comporta a carico della società la sospensione del diritto di esercitare nelle assemblee periferiche, sino al 31 dicembre dell'anno successivo al trasferimento della sede, i voti aggiuntivi previsti dall'art.19, comma 2 dello Statuto. La società, inoltre, perde il titolo sportivo conseguito in relazione all'attività sportiva regionale.
- 4.17 Dopo l'indizione dell'Assemblea Nazionale e/o territoriale le variazioni sociali vengono ricevute e aggiornate sino a quindici giorni prima della data di celebrazione dall'Assemblea stessa.
- 4.18 Dei cambi di denominazione, dei cambi di sede sociale, delle fusioni semplici e delle fusioni per incorporazione, la federazione darà apposita comunicazione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettatistiche (RASD) per le opportune variazioni da apportare.
- 4.19 Le comunicazioni riguardanti l'elezione, all'interno della società, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, nonché dei rispettivi supplenti, sono, di norma, effettuate contestualmente all'affiliazione o alla riaffiliazione annuale con le modalità previste per tali adempimenti. L'omessa indicazione, la variazione dei nominativi o ogni altra situazione che possa determinare il difetto di rappresentanza in assemblee federali delle categorie di atleti o tecnici può essere regolarizzata anche in corso di anno, con comunicazione da effettuarsi dal Presidente o comunque dal Legale Rappresentante della Società e sotto la sua responsabilità, sino a quindici giorni prima di celebrazione dell'Assemblea stessa. Le società che, a tale data, risultino non avere inviato le indicazioni dei rappresentanti atleti o tecnici perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.

Art. 5 – Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo

- 5.1 La FITET disciplina l'attribuzione e le vicende del titolo sportivo federale nel rispetto dei principi emanati dal CONI in materia.
- 5.2 Per "titolo sportivo" si intende il diritto riconosciuto dalla Federazione al soggetto regolarmente affiliato di partecipare ad un determinato campionato o manifestazione federale quale conseguenza di un risultato sportivo maturato dallo stesso al termine dell'ultima competizione sportiva ufficiale disputata nell'ambito della Federazione.
- 5.3 Le Società sportive aventi diritto di partecipazione ai campionati a squadre possono cedere il proprio Diritto a disputare quel campionato, previa autorizzazione della Federazione che riconosca nell'operazione l'interesse generale a mantenere e tutelare il patrimonio sportivo agonistico.



5.4 Il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione.

5.5 L'organo competente a decidere in materia di attribuzione e vicende del titolo sportivo federale, salvo che non sia diversamente previsto, è il Consiglio Federale che annualmente delibera il termine ultimo di presentazione delle richieste e i criteri per la cessione del titolo Sportivo.

5.6 Nei casi di radiazione, insolvenza nei confronti della Federazione, scioglimento o fallimento, estromissione dai campionati per gravi motivi disciplinari la Federazione potrà attribuire il titolo sportivo ad altra società sportiva appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, ad altra società sportiva facente parte della medesima regione od area geografica.

5.7 Nei casi di rinuncia al titolo sportivo da parte della Società detentrici, la Federazione potrà assegnare il titolo medesimo compatibilmente con il livello del campionato di riferimento ed in presenza dei requisiti necessari, ad altra società affiliata appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, facente parte della medesima regione o area geografica, comunque nel rispetto delle norme tecniche previste dai Regolamenti dell'attività sportiva a squadre.

5.8 Nei casi di cui al precedente comma 5.6 gli atleti sono svincolati di diritto, mentre nel caso di cui al comma 5.7 è facoltà dell'atleta richiedere lo svincolo.

Art. 6 - Diritti e doveri

6.1 I diritti e doveri delle Società sono quelli di cui all'art. 12 dello Statuto che si richiama nella sua interezza.

6.2 Le Società, in particolare, devono:

- a) comunicare alla Segreteria Generale ogni variazione di sede e di eventuali altri recapiti per le comunicazioni ufficiali;
- b) comunicare al Consiglio Federale, entro i dieci giorni successivi alla delibera, ogni modifica dello Statuto sociale, della composizione dell'organo di amministrazione e delle cariche sociali, nonché la deliberazione di scioglimento, allegando copia dei relativi atti;
- c) estinguere, anche nell'ipotesi di cessazione di appartenenza alla FITET, ogni pendenza finanziaria verso la Federazione. I componenti dell'ultimo organo di amministrazione sono ritenuti responsabili di dette obbligazioni. Il mancato adempimento è causa ostativa al rinnovo dell'affiliazione nonché all'assunzione di cariche dirigenziali presso altre società;
- d) quando non diversamente disposto dai regolamenti specifici e/o da disposizioni federali, le obbligazioni pecuniarie vanno estinte entro il trentesimo giorno dalla data di notifica;
- e) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica incentivandone la partecipazione, nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, all'attività sportiva federale;
- f) mettere a disposizione della FITET gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali secondo le modalità stabilite dai regolamenti federali;
- g) conservare le certificazioni mediche di ogni atleta o amatore tesserato alla Federazione;
- h) accettare qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti Organi federali. In particolare le Associazioni ed i loro tesserati non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione - ivi inclusi i social network - , per formulare espressioni che risultino lesive dell'onore e del prestigio degli Organi o Organismi federali o delle persone che li rappresentano;
- i) assicurare piena collaborazione ai dirigenti e alle commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;
- j) tesserare almeno un tecnico regolarmente iscritto all'albo entro la seconda stagione agonistica successiva a quella di prima affiliazione e, per le società già affiliate e prive di un tecnico tesserato, entro la stagione agonistica successiva a quella dell'ultima riaffiliazione, pena la mancata riaffiliazione alla stagione agonistica successiva. Le società che svolgano esclusivamente attività promozionale dovranno assolvere a tale obbligo entro la quinta stagione agonistica successiva a quella di prima affiliazione e, per le società già affiliate e prive di un tecnico tesserato, entro la



quarta stagione agonistica successiva a quella dell'ultima riaffiliazione, pena la mancata riaffiliazione alla stagione agonistica successiva. I Gruppi Sportivi Militari e i Corpi di Stato sono esentati da tale obbligo (deliberazione n.84 /2024 del Consiglio Federale del 14 giugno 2024).

Art. 7 - Cessazione di appartenenza alla FITET.

7.1 La Segreteria Generale, annualmente, esegue la verifica delle Società ai fini del rilevamento di eventuali cause di cessazione di appartenenza alla FITET di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), d) e), g) dello Statuto Federale.

7.2 Rilevata l'esistenza di una delle cause di cessazione di cui al comma precedente, la Segreteria Generale, a mezzo PEC o altro mezzo equivalente, inviata per conoscenza al Comitato Regionale competente, comunica formalmente alla Società l'avvio del relativo procedimento, assegnando il termine di 15 giorni per controdedurre e per la produzione di documenti giustificativi. Decorso il termine suddetto il Consiglio Federale si pronuncia in ordine alla cessazione di appartenenza alla FITET.

7.3 La cessazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b) dello Statuto Federale dovrà essere comunicata alla FITET, mediante PEC o altro mezzo equivalente con allegata copia dei verbali delle Assemblee straordinarie che hanno adottato la relativa deliberazione, contenente la dichiarazione di scioglimento, di estinzione, di recesso della Società o della sua sezione tennistavolo, se trattasi di polisportiva, controfirmato dal o dai legali rappresentanti come risultanti agli atti della Segreteria Generale dall'ultima riaffiliazione.

7.4 La deliberazione di revoca dell'affiliazione delle Società va notificata alle stesse a mezzo PEC o altro mezzo equivalente, dandone comunicazione al Comitato Regionale di competenza e al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche. Avverso la delibera di revoca o diniego di affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI.

7.5 In caso di cessazione per radiazione, il provvedimento di radiazione viene comunicato al CONI e alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

7.6 Gli atleti tesserati con la Società sportiva cessata sono automaticamente liberi dal tesseramento.

CAPO I – Gli Enti Aggregati

Art. 8 – Disposizioni Generali sugli Enti Aggregati

8.1 Possono essere "aggregati" alla FITET, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, quegli organismi a base associativa che, pur non possedendo né i requisiti, né la natura per conseguire l'affiliazione, abbiano scopi sportivi, tecnici o culturali ricompresi nei fini istituzionali della FITET.

8.2 Possono essere tesserati agli Enti Aggregati solo atleti non agonisti e amatori mentre è precluso il tesseramento di atleti agonisti.

8.3 Agli Enti "Aggregati", si applicano le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno alle Assemblee Federali Nazionali e Periferiche; tuttavia ai suddetti Enti non si applica la disciplina della cessazione di appartenenza alla FITET per inattività assoluta (art. 7, c. 1, lett. c. dello Statuto Federale) a meno che la stessa non si sia protratta per un periodo superiore a 3 stagioni sportive successive a quella di prima aggregazione;

8.4 L'attestazione circa l'eventuale inattività degli Enti Aggregati sarà richiesta dal competente ufficio federale ai Comitati/Delegati Regionali competenti per territorio.

8.5 Non possono comunque rientrare negli scopi degli Enti Aggregati (in quanto di esclusiva competenza delle Società affiliate e/o della FITET) le seguenti attività:

a) partecipazione attiva all'attività agonistica federale;

b) organizzazione di manifestazioni agonistiche di tennistavolo a meno di specifica autorizzazione della FITET;

c) organizzazione di attività di formazione per Atleti, Tecnici o Ufficiali di Gara a meno di specifica autorizzazione della FITET.



8.6 Il riconoscimento degli Enti Aggregati da parte della FITET comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dalla Federazione. Il Consiglio Federale ha la facoltà di revocare, in qualunque momento, con provvedimento motivato, il riconoscimento concesso.

8.7 Ai fini del riconoscimento federale, l'Ente dovrà:

- a) presentare regolare domanda di aggregazione alla Segreteria Generale attraverso la specifica procedura telematica, corredata dagli atti associativi dell'Ente;
- b) allegare una relazione esplicativa delle attività che l'Ente intende svolgere a favore del tennistavolo;
- c) certificare il pagamento della quota annuale di aggregazione;
- d) provvedere al tesseramento alla FITET di almeno n° 3 atleti/amatori.

8.8 Per il rinnovo dell'aggregazione federale, si applicano per l'Ente, in quanto compatibili, le stesse procedure degli affiliati.

8.9 Le richieste di aggregazione saranno preliminarmente esaminate dalla Segreteria Generale e quindi sottoposte al Consiglio Federale che è l'organo deputato a deliberare l'aggregazione dell'Ente alla FITET. Il Consiglio Federale ha, inoltre, la facoltà di esonerare dal pagamento della quota annuale gli Enti o le Associazioni senza fine di lucro con particolari finalità morali.

8.10 Il tesseramento per gli Enti aggregati non genera vincolo sportivo di appartenenza nei confronti dello stesso determinando che coloro che sono tesserati presso l'Ente possono chiedere, in qualsiasi momento, il trasferimento presso altro Ente aggregato/società sportiva affiliata.

8.11 Il Consiglio Federale esercita azioni di vigilanza sul corretto funzionamento di tutti gli Enti Aggregati di cui all'Art. 13 dello Statuto.

TITOLO II - Dei tesserati

CAPO I – Disposizioni generali sui tesseramenti

Art. 9 - I tesserati

9.1 Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con la FITET. Il tesseramento ha durata pari a quella della stagione agonistica. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.

9.2 E' possibile tesserare alla Federazione tutte le figure previste all'articolo 8 dello Statuto federale secondo le disposizioni previste nei successivi articoli del presente Regolamento.

9.3 In funzione della qualifica, il tesseramento può essere effettuato:

a) attraverso le Società sportive per: dirigenti sociali, medici societari, collaboratori parasanitari sociali, soci, tecnici sportivi, atleti (agonisti e non agonisti), amatori ovvero attraverso gli enti aggregati per atleti non agonisti e amatori;

b) direttamente dalla Federazione per: Dirigenti Federali, tecnici sportivi, ufficiali di gara, medici federali, collaboratori parasanitari federali, classificatori funzionali, tecnici omologatori, amatori, membri d'onore.

9.4 I diritti e doveri dei Tesserati sono quelli di cui all'art. 10 dello Statuto.

9.5 La violazione dei doveri sanciti dalle disposizioni del CONI e da quelle della FITET è valutata ai fini disciplinari.

9.6 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

9.7 Il soggetto radiato da Organismi sportivi diversi dalla FITET può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso la FITET, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica e il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento federale. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte





dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

9.8 Le atlete che sospendono temporaneamente l'attività agonistica per motivi connessi alla maternità hanno il diritto di mantenere tesseramento con la società di appartenenza anche senza svolgere effettiva attività agonistica o di allenamento, per massimo due anni solari, durante i quali mantengono il diritto all'elettorato attivo e passivo. Alla ripresa dell'attività agonistica attiva all'atleta è riconosciuto il medesimo punteggio individuale posseduto al momento della sospensione, eventualmente ad ex aequo con le altre atlete che, nel frattempo, abbiano conseguito sul campo il medesimo punteggio.

Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

Art. 10 – Tesseramento

10.1 Le richieste di nuovi tesseramenti possono essere avanzate in qualunque periodo dell'anno, sempre che la Società/Ente Aggregato richiedente sia regolarmente affiliata e abbia già provveduto a rinnovare l'affiliazione/aggregazione per l'anno agonistico in corso.

10.2 Il tesseramento ha durata per l'intero anno agonistico.

10.3 Il tesseramento è effettuato o rinnovato tramite sistema on line. Il rinnovo può essere richiesto a partire dal primo giorno della stagione sportiva ad eccezione dei tesserati dirigenti per i quali il tesseramento deve essere richiesto contestualmente alla domanda di riaffiliazione.

10.4 A tale scopo, a ciascuna Società regolarmente affiliata alla FITET viene assegnata una "password" che la abilita a svolgere operazioni nel programma FITET di tesseramento on line. La responsabilità della "password" ricade sul Presidente della Società.

10.5 Nel caso di tesseramenti individuali la "password" è assegnata direttamente al richiedente e ne è direttamente responsabile.

10.6 Nel caso dell'organizzazione di eventi e/o manifestazioni amatoriali che prevedono il tesseramento dei partecipanti, quest'ultimi possono essere tesserati dall'ente organizzatore, inserendo le anagrafiche nel sistema online cumulativamente il giorno stesso dell'evento attraverso la specifica procedura on line.

10.7 Il Consiglio Federale emana le modalità e la procedura del sistema on line, verificandone la rispondenza alle disposizioni dello Statuto federale e del presente Regolamento Organico.

10.8 La richiesta di tesseramento effettuata tramite sistema on line può essere presentata dalla Società/Enti Aggregati solo previa acquisizione per iscritto del consenso del tesserato, se maggiorenne, o, anche disgiuntamente, da ciascun esercente la responsabilità genitoriale, se minorenni. In caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, si applicano le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Detto consenso scritto deve essere conservato obbligatoriamente agli atti della Società per essere esibito a qualunque richiesta da parte degli organi Federali, analogamente alla certificazione di idoneità all'attività sportiva e ad ogni altro documento prescritto per l'attività sportiva dalle vigenti disposizioni. Salvo il caso di dolo o colpa grave della società di appartenenza, l'accertamento sopravvenuto della carenza del consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale al tesseramento del figlio, laddove l'atleta minorenni abbia svolto attività nella stessa Società per almeno due stagioni agonistiche consecutive, fa salvi a favore della società stessa gli effetti del tesseramento, ivi inclusi i risultati sportivi conseguiti.

10.9 Gli effetti del tesseramento decorrono dal momento in cui è stata portata a termine la relativa procedura on line.





- 10.10** Nel caso in cui la FITET, verifichi successivamente il mancato versamento della quota di tesseramento, l'incompleto o inveridico inserimento di dati, ovvero, comunque, l'alterazione delle modalità e procedure del sistema on line, il tesseramento viene dichiarato nullo per carenza dei requisiti prescritti e tutti gli effetti sportivi prodottisi nella stagione agonistica in corso vengono annullati.
- 10.11** Qualora venga accertato il dolo nell'effettuazione dei comportamenti di cui al precedente comma, la Società ed i suoi rappresentanti rispondono di illecito sportivo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale.
- 10.12** La richiesta di primo tesseramento deve essere presentata dai Tecnici Sportivi, dagli Ufficiali di Gara, dagli Aspiranti Giudici Arbitri, dai membri d'onore, dagli amatori, dai medici e collaboratori parasanitari federali, dai classificatori funzionali e dagli omologatori sull'apposito portale della FITET. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi precedenti.
- 10.13** Il tesseramento già accordato potrà essere revocato qualora si rilevino, successivamente, motivi di invalidità o di illegittimità, quando vengano meno i requisiti e nel caso si riscontri l'inidoneità alla pratica dell'attività sportiva.
- 10.14** In ogni caso, gli atleti che devono partecipare all'attività agonistica federale devono essere tesserati nei termini stabiliti nei rispettivi Regolamenti dell'Attività a Squadre e Individuale approvati dal Consiglio Federale.
- 10.15** Gli atleti non in regola con il tesseramento non possono partecipare ad alcuna gara o manifestazione che si svolga in ambito federale.
- 10.16** Condizione per lo svolgimento dell'attività agonistica di gara e di allenamento è il deposito presso la Società di appartenenza del certificato medico di idoneità alla pratica dello sport agonistico.
- 10.17** Il Presidente della Società si assume ogni responsabilità circa il rispetto delle suddette norme.
- 10.18** Ogni atleta, all'atto del tesseramento, dovrà sottoscrivere espressamente che è obbligato a sottoporsi ai controlli antidoping secondo le modalità previste dalle Norme Sportive Antidoping.
- 10.19** Con il tesseramento, inoltre, deve essere resa ai tesserati l'informativa di legge in materia di "privacy" e acquisito il consenso al trattamento dei dati personali.
- 10.20** La Società conserverà agli atti - per almeno 5 anni - la documentazione di cui ai precedenti commi 16, 18 e 19 che, su richiesta, dovrà essere rimessa alla Federazione.

Art. 11 – Rinnovo del tesseramento

- 11.1** La Federazione rende disponibile alle Società, tramite il sistema on line, l'elenco dei propri tesserati della precedente stagione agonistica.
- 11.2** Le Società devono effettuare il rinnovo del tesseramento tramite il sistema on line.

Art. 12 - Divieto di tesseramenti duplici

- 12.1** E' vietato il tesseramento per più Società.
- 12.2** Agli effetti del tesseramento, il vincolo annuale resta aggiudicato alla Società che per prima ha effettuato il tesseramento secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 10 o 11. In caso di procedure perfezionate nello stesso giorno si terrà conto della richiesta di tesseramento sottoscritto dall'atleta con data antecedente. Sono fatti salvi gli aspetti disciplinari di cui al Regolamento di Giustizia.

CAPO II - Gli Atleti

Art. 13 – Atleti

- 13.1** Gli atleti sono inquadrati presso le Società per le quali hanno sottoscritto regolare tesseramento.
- 13.2** Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
- 13.3** Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del C.I.O., del CONI (nel caso di atleti olimpici) dell'I.P.C. e del C.I.P. (nel caso di atleti paralimpici) e della FITET. Essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi dell'I.T.T.F. e dell'E.T.T.U. e di altri eventuali organismi internazionali collegati





alla FITET, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O., dell'I.P.C., del CONI e del C.I.P. Gli atleti hanno inoltre il dovere di:

- a) rendere le proprie prestazioni sportive a favore esclusivamente delle Società di appartenenza e di non partecipare a manifestazioni, gare, competizioni o allenamenti se non iscritti o autorizzati dalla Società stessa;
- b) non prendere parte a manifestazioni, gare e competizioni che non risultino organizzate o autorizzate dagli organi federali competenti.

13.4 Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della FITET, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito. Sono soggetti, inoltre, ai doveri previsti dallo specifico Regolamento per gli Atleti Nazionali.

13.5 L'età minima per la pratica dell'attività agonistica è stabilita in anni 8 mentre l'età minima per la pratica dell'attività non agonistica è stabilita in anni 6.

13.6 Gli atleti sono inquadrati in settori sulla base dell'età anagrafica, in categorie sulla base delle abilità e in classi sulla base del grado di disabilità (in caso di atleti paralimpici), secondo quanto previsto nei Regolamenti specifici, stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

13.7 I requisiti di appartenenza ai settori dell'attività non agonistica è disciplinata dai Regolamenti promozionali/amatoriali approvati dal Consiglio Federale.

Art. 14 - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera o provenienti da Federazione straniera

14.1 Il Consiglio Federale stabilisce annualmente e per ogni singola attività, il numero di atleti cittadini stranieri e atleti provenienti da Federazioni straniere che le Società sportive possono tesserare.

14.2 Nel caso di atleti extracomunitari l'ingresso è anche vincolato al numero massimo degli sportivi che possono entrare in Italia, che il Coni, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, nonché alla normativa emanata dal Consiglio Nazionale del Coni, assegna ad ogni Federazione in base alle effettive singole esigenze.

14.3 E' considerato giocatore straniero colui il quale, secondo le norme dell'ordinamento dello Stato italiano, abbia, al momento della richiesta di tesseramento, la cittadinanza straniera.

14.4 L'atleta che acquisisce la cittadinanza italiana dopo essere stato tesserato come straniero, conserverà la qualifica di straniero fino al termine della stagione sportiva.

14.5 L'atleta che, pur in possesso di cittadinanza non italiana, sia nato e sia regolarmente residente nel territorio italiano, è considerato atleta italiano a tutti gli effetti.

14.6 Il tesseramento degli atleti stranieri extracomunitari è consentito, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del CONI in materia, agli atleti che abbiano conseguito il relativo e specifico visto d'ingresso.

14.7 La domanda di tesseramento va formulata dalla Società, in modalità on line sul sistema telematico federale, allegando, in originale, la seguente documentazione:

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- tassa di tesseramento, annualmente deliberata dal Consiglio Federale;
- copia del permesso o carta di soggiorno (come richiesto dalle competenti autorità) oppure ricevuta di avvenuta presentazione della domanda (solo per atleti extracomunitari);
- copia del visto di ingresso in Italia (solo per atleti extracomunitari).
- eventuali altri documenti richiesti dalle indicate disposizioni di legge o del CONI.

Art. 15 - Vincolo sportivo

15.1 Gli atleti restano vincolati per il solo anno agonistico per il quale è stato sottoscritto il tesseramento. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge e in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il vincolo si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.





Art. 16 - Trasferimento in corso di stagione agonistica in assenza di contratto di lavoro sportivo

16.1 Le richieste di trasferimento di atleti debbono essere sottoposte alla FITET tramite l'apposita procedura on-line con la quale il Legale Rappresentante conferma il trasferimento del vincolo, salvo il nulla osta concesso dalla società sportiva cedente.

16.2 Per procedere al trasferimento la Società sportiva cedente deve aver prima rinnovato il tesseramento dell'atleta per la stagione sportiva per la quale si richiede il trasferimento.

16.3 Il trasferimento determina il tesseramento dell'atleta con la nuova Società sportiva. Gli effetti del trasferimento decorrono dal pagamento del tesseramento da parte della società richiedente.

16.4 Il trasferimento è concesso a condizione che l'atleta non abbia disputato per la Società cui è vincolato, alcuna gara in manifestazioni federali ufficiali individuali o a squadre, durante l'anno agonistico in corso (esclusa la partecipazione a gare internazionali con la squadra nazionale).

16.5 Nel caso di trasferimento per l'arruolamento, nel corso dell'anno agonistico, nei Gruppi Sportivi Militari o Corpi dello Stato convenzionati con il CONI, il relativo tesseramento è considerato, ad ogni effetto, come primo tesseramento e, ai fini della determinazione di eventuali voti plurimi, il punteggio maturato dall'atleta a partire dalla data del nuovo tesseramento e fino alla conclusione del primo anno agonistico, spetta per il 50% alla Società di provenienza e per il restante 50% al Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato.

16.6 Al fine di tutelare lo sviluppo del patrimonio tecnico atletico della Federazione, è consentito che il Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato, non svolgendo attività agonistica a squadre, ceda in prestito l'atleta suo tesserato a Società iscritta ai campionati federali. In tal caso il punteggio maturato dall'atleta nell'attività individuale spetta per intero al Gruppo Sportivo Militare o al Corpo dello Stato di appartenenza, mentre il punteggio maturato nell'ambito dell'attività a squadre spetta per intero alla Società di destinazione.

16.7 Non è consentito, nello stesso anno agonistico, più di un trasferimento.

16.10 Nel caso di amatori il trasferimento deve essere sempre concesso.

16.11 In presenza di contratto di lavoro sportivo si applicano le disposizioni di cui al successivo art.27.

Art. 17 – Tesseramento di atleti italiani per federazione straniera

17.1 Nel rispetto delle disposizioni della ETTU e ITTF un atleta può essere autorizzato dalla FITET a tesserarsi per Società sportive estere anche mantenendo il tesseramento con la società di appartenenza italiana.

17.2 L'autorizzazione al tesseramento presso società sportiva estera è in ogni caso subordinata al pagamento della relativa tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 18 – Indennità di preparazione

18.1 In tutti i casi di tesseramento degli atleti agonisti presso una nuova società è dovuto alla società di precedente tesseramento dell'atleta un'indennità di preparazione commisurata agli anni di permanenza presso la società e ai suoi risultati sportivi secondo i criteri dei successivi commi 18.4, 18.5 e 18.6.

18.2 Detta indennità è dovuta esclusivamente in caso di nuovo tesseramento degli atleti:

- classificati dalla prima alla quinta categoria maschile e dalla prima alla quarta categoria femminile;
- a partire dagli 8 anni di età e fino al compimento del 18° anno.
- che non hanno mai sottoscritto un contratto di lavoro sportivo.



18.3 I parametri di riferimento per calcolare l'indennità di preparazione sono quelli relativi a:
 - l'anzianità di tesseramento presso la società sportiva titolare del precedente tesseramento;
 - la classifica individuale assoluta dell'atleta alla data dell'inizio della stagione agonistica nella quale viene tesserato per la nuova società sportiva.

18.4 Per ciascuna classifica maschile e femminile viene fissato il seguente importo fisso:

Settore maschile

Importo fisso	Classifica
€ 200,00	1
€ 150,00	2
€ 100,00	3
€ 75,00	4
€ 50,00	5

Settore femminile

Importo fisso	Classifica
€ 200,00	1
€ 100,00	2
€ 75,00	3
€ 50,00	4

18.5 A ciascuna classifica del settore maschile e femminile corrisponde un differente coefficiente di calcolo inversamente proporzionale al numero delle classifiche del settore di appartenenza, come da tabelle sotto riportate:

Settore Maschile

Classifica individuale assoluta	Coefficiente di calcolo
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

Settore Femminile

Classifica individuale assoluta	Coefficiente di calcolo
1	4
2	3
3	2
4	1

18.6 L'indennità di preparazione viene riconosciuta per ciascuna stagione agonistica di tesseramento continuativo esclusivamente alla società presso la quale l'atleta è stato tesserato prima di passare ad altra società fino a un massimo di quattro (stagioni agonistiche).

18.7 L'ammontare totale dell'indennità di preparazione si calcola moltiplicando l'importo fisso di cui alle tabelle del comma 4 con il coefficiente di calcolo corrispondente alla classifica di appartenenza dell'atleta



di cui alle tabelle del comma 5 per il numero di stagioni agonistiche di tesseramento continuativo di cui al precedente comma 6.

Art. 19 – Premio di Formazione tecnica

19.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. 36/2021 e s.m.i. nei casi di stipula di primo contratto di lavoro sportivo di un'atleta, le società sono tenute ad erogare alle società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta, un premio di formazione tecnica la cui misura è determinato da modalità e parametri che tengono conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la società con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. **In tal caso non è dovuta l'indennità di cui all'art. 18.**

19.2 Il premio di formazione è dovuto solo nel caso in cui la stipula del primo contratto di lavoro sportivo avvenga entro il compimento dei 25 anni.

19.3 I destinatari del premio di formazione sono esclusivamente le società per le quali l'atleta è stato tesserato dagli 8 ai 18 anni.

19.4 L'entità del premio viene determinata attraverso l'applicazione dei seguenti criteri:

a. CONTENUTO PATRIMONIALE CONTRATTO SPORTIVO

Per contratti d'importo annuale fino a € 5.000,00 l'importo dovuto è pari al 10%

Per contratti d'importo annuale fino a € 15.000,00 l'importo dovuto è pari all'8%

Per contratti d'importo annuale superiore a € 15.000,00 l'importo dovuto è pari al 5%

La determinazione dell'importo complessivo dovuto per detto criterio si ottiene applicando, per ciascuno dei 3 scaglioni la corrispondente aliquota percentuale in modo progressivo e, comunque, solo relativamente al valore del primo anno di contratto.

Esempio: un atleta sottoscrive il suo primo contratto per un importo di € 20.000 annui. L'importo dovuto sarà il 10% dei primi 5.000 e cioè 500, l'8% dei successivi 10.000 e cioè 800, il 5% degli ultimi 5.000 cioè 250. Il totale dovuto secondo questo criterio sarà dunque: € 1.550

b. CLASSIFICA ATLETI

Viene assegnato un importo fisso in relazione alla classifica dell'atleta che ha sottoscritto il primo contratto di lavoro sportivo al 1° luglio della stagione sportiva nella quale giocherà per la nuova società. La tabella di riferimento è quella di cui al precedente art. 18.4

c. COEFFICIENTE DI CALCOLO

A ciascuna classifica del settore maschile e femminile corrisponde un differente coefficiente di calcolo inversamente proporzionale al numero delle classifiche del settore di appartenenza, come da tabelle di cui al precedente art. 18.5.

d. ANNI DI TESSERAMENTO

Ai fini della determinazione del premio di formazione deve essere preso in considerazione quale moltiplicatore il numero massimo continuativo di anni, fino a un limite di 4, nei quali l'atleta ha avuto un tesseramento presso una qualsiasi delle società nelle quali è stato tesserato tra gli 8 e i 18 anni

Esempio: un atleta, tra gli 8 e i 18 anni è stato tesserato dagli 8 ai 10 anni per la società X (3 anni), dagli 11 ai 14 alla società Y (3 anni), dai 14 ai 18 alla società W (4 anni). Il moltiplicatore da utilizzare per determinare il premio di formazione tecnica dovuta dalla società Z con la quale l'atleta ha stipulato il 1° contratto di lavoro sarà di 4.

19.5 L'entità totale del premio di formazione tecnica verrà, dunque, determinato dalla somma dell'importo di cui al criterio a) con l'importo derivante dal prodotto dei criteri b), c) e d)





19.6 Il premio sarà erogato ripartendolo in modo percentualmente proporzionale al numero di società e al numero di anni in cui l'atleta interessato è stato tesserato per una società.

Esempio: un atleta sottoscrive il suo primo contratto di lavoro a 20 anni. Lo stesso atleta nel periodo di cui al comma 3 è stato tesserato dagli 8 ai 10 anni per la società X e dagli 11 ai 18 alla società Y. Il premio di formazione tecnica dovuta dalla società Z con la quale l'atleta ha stipulato il 1° contratto di lavoro viene erogato per il 20% alla società X e per l'80% alla società Y.

CAPO III – I Tecnici sportivi

Art. 20 – Tecnici sportivi

20.1 Si definiscono tecnici coloro che, previa apposita formazione a cura della FITET, provvedono a sviluppare la crescita tecnica e psicofisica degli atleti loro affidati, promuovendo fra gli stessi la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e igienico-sanitarie.

20.2 I Tecnici sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale dello sport.

20.3. I Tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., dell'I.P.C., del CONI (nel caso di atleti olimpici), del C.I.P. (nel caso di atleti paralimpici) e della FITET., osservando, altresì, le norme e gli indirizzi dell'I.T.T.F. e dell'E.T.T.U. e di altri eventuali organismi internazionali collegati alla FITET., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O., dell'I.P.C., del CONI e del C.I.P.

20.4 I Tecnici godono di elettorato attivo e passivo nelle assemblee Federali, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Federale.

20.5 L'elettorato attivo è attribuito ai tecnici democraticamente eletti all'interno di ogni Società, ognuno dei quali sarà titolare del 10% dei voti spettanti alla Società di appartenenza. In sede di riunione all'interno della Società per l'elezione deve essere stilato apposito verbale che, sottoscritto da chi nella stessa ha svolto le funzioni di Presidente e di Segretario, deve essere inviato alla Segreteria Generale, secondo le modalità e i termini previsti dal precedente art. 4, comma 17.

20.6 Il Tecnico che, pur essendo regolarmente iscritto all'Albo, non è tesserato con alcuna Società ha diritto ad un voto nelle assemblee federali, pari al 10% del voto di base.

20.7 Per l'elettorato passivo sono richiesti i requisiti di cui all'art. 54 dello Statuto.

20.8 Il Tecnico, ottenuta la qualifica ed effettuata la regolare procedura di tesseramento, viene iscritto nell'Albo nazionale dei tecnici nel livello di competenza.

20.9 I Tecnici Sportivi tesserati come atleti presso una società sportiva qualora non esercitino la funzione di Tecnico presso la stessa società, devono obbligatoriamente tesserarsi individualmente presso la Federazione come Tecnici senza vincolo sociale per poter mantenere attiva la propria iscrizione all'Albo e poter esercitare la funzione di tecnico presso altra Società Sportiva per la quale, tuttavia, non potranno essere tesserati, né figurare a referto come Tecnici nelle competizioni federali, né tantomeno rappresentarla in qualunque contesto federale.

20.10 Nel caso di cui al comma precedente, l'interessato potrà esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo solo ed esclusivamente per la categoria degli atleti per la società presso la quale è tesserato.

20.11 L'inquadramento, l'attività e la carriera sono disciplinati nel Regolamento Tecnici Sportivi.

CAPO IV – Gli Ufficiali di Gara

Art. 21 – Ufficiali di Gara

21.1 Gli Ufficiali di gara assicurano l'esatta applicazione dei Regolamenti federali e delle regole di gioco.

21.2 Gli Ufficiali di gara svolgono la propria funzione con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, senza vincolo di subordinazione.

21.3 Il tesseramento degli Ufficiali di gara ha validità annuale coincidente con i termini temporali della stagione agonistica. La richiesta di tesseramento viene convalidata dal competente ufficio federale solo agli Ufficiali di gara in regola con la quota annuale di tesseramento per l'anno agonistico in corso e con l'espletamento delle attività di formazione o aggiornamento periodico eventualmente previste.

21.4 Gli Ufficiali di gara vengono reclutati, organizzati, addestrati e disciplinati dal Settore Arbitrale che è caratterizzato da autonomia per quel che attiene all'organizzazione interna ed è retto dal Regolamento



del Settore arbitrale.

21.5 Il Regolamento del Settore arbitrale disciplina, altresì, l'inquadramento, l'attività e la carriera degli Ufficiali di gara.

CAPO V – Altri tesserati

Art. 22 - Dirigenti ed incaricati della Società

22.1 I dirigenti, i medici sociali, i collaboratori parasanitari sociali ed ogni altra persona che possa avere rapporti con Organi e organismi federali devono essere tesserati, secondo una delle qualifiche di cui all'art. 8 dello Statuto.

22.2 Il tesseramento viene rinnovato previo pagamento della relativa tassa.

Art. 23 – Membri d'onore e benemerenze

23.1 L'Assemblea Generale può, su proposta del Consiglio Federale, conferire la carica "ad honorem" di Membro d'onore ad Atleti, Tecnici o Dirigenti che si siano particolarmente contraddistinti nell'attività a favore dello sport del tennistavolo.

23.2 Il Regolamento Nazionale delle Onorificenze disciplina, altresì, la concessione di riconoscimenti sportivi federali, da parte del Consiglio Federale a favore dei dirigenti, tecnici, società, atleti e ufficiali di gara.

CAPO VI – Attività Promozionale e Attività amatoriale

Art. 24 – Ambiti di attività e relative certificazioni

24.1 In attuazione degli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto e in accordo con le categorie di tesseramento previste dall'art.8 dello stesso Statuto, la FITET può prevedere la costituzione di un settore dell'Attività promozionale e/o dell'attività amatoriale, che viene regolata da un apposito Regolamento.

24.2 Nell'ambito delle attività svolte dai Tesserati come Atleti, vengono qualificate come promozionali le attività svolte con la finalità preminente di far conoscere e apprezzare la pratica del Tennistavolo nonché d'incentivare la formazione sportiva finalizzata a una adeguata preparazione nella disciplina sportiva, attuata anche con il confronto competitivo, e altresì, al fine della possibile trasformazione del tesseramento per la partecipazione all'attività agonistica federale.

E' sempre considerata attività promozionale (non agonistica), inoltre, quella svolta dai tesserati Atleti di età inferiore a 8 anni.

24.3 Nello specifico, sono considerate promozionali le attività organizzate in corsi di avviamento e/o allenamenti, singole gare, o eventi in cui gli atleti possono concorrere anche per il raggiungimento di un risultato sportivo registrato agli atti con o senza la presenza di tecnici tesserati o di giudici di gara semprechè effettuate nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente. (es. Tornei Sociali, Tornei Scolastici, Tornei promozionali, ecc).

24.4 Vengono qualificate come amatoriali le attività esclusivamente ludico-motorie occasionali, effettuate in modo prevalentemente ricreativo, saltuario e non ripetitivo.

24.5 Condizione per lo svolgimento delle attività sportive qualificate come promozionali ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 è il deposito presso la Società di appartenenza del certificato medico di idoneità alla pratica dell'attività sportiva non agonistica rilasciato ai sensi del DM del 24 aprile 2013 e s.m.i.

24.6 Le attività qualificate come amatoriali ai sensi del precedente comma 4, sono escluse, per legge, dall'obbligo di certificazione sanitaria (certificazione esclusivamente di tipo ludico-motorio) che rimane, dunque, facoltativa.

24.7 Le società sportive possono affiliarsi alla FITET anche per svolgere esclusiva attività promozionale e/o amatoriale.

24.8 La società sportiva che abbia richiesto l'affiliazione per la sola attività promozionale può richiedere e sottoscrivere tesseramenti di Atleti per i quali è richiesta certificazione medico sportiva per idoneità non agonistica o di Amatori mentre non può richiedere alcun tesseramento di atleti per i quali è richiesta certificazione medico sportiva per idoneità all'attività agonistica.



24.9 Gli Atleti tesserati in possesso di certificazione medico sportiva per l'attività non agonistica o i soggetti tesserati come Amatori non possono, in alcun caso, essere utilizzati per le attività per le quali è richiesta certificazione medico sportiva per l'attività agonistica.

24.10 Il tesseramento di Atleti per attività promozionale o di Amatori attribuisce, ai primi, la possibilità di pratica nell'ambito della FITET esclusivamente di attività promozionale e/o amatoriale e, ai secondi, solo di quella amatoriale.

24.11 Le Società che, affiliate per la sola attività promozionale, intendessero successivamente svolgere anche attività diversa da quella promozionale e/o amatoriale dovranno riaffiliarsi seguendo le disposizioni previste dal precedente art. 2 e seguenti, allegando il verbale di assemblea straordinaria che attesti la necessaria modifica statutaria con l'inserimento negli scopi associativi anche dell'attività agonistica.

24.12 Il passaggio dall'attività promozionale e/o amatoriale all'attività agonistica è consentito in qualsiasi periodo dell'anno compatibilmente con le norme statutarie ed eventuali altre limitazioni previste dai regolamenti federali.

Art. 25 - Programmi di attività e organizzazione

25.1 L'organizzazione delle manifestazioni promozionali o amatoriali è demandata sia alla Federazione Nazionale che ai Comitati Regionali o Provinciali, i quali formulano programmi di attività e definiscono le modalità di svolgimento delle relative attività e/o manifestazioni sportive secondo le esigenze locali.

25.2 Lo svolgimento di attività promozionale e/o amatoriale non può produrre alcuno degli effetti collegati dallo Statuto e dai Regolamenti federali alla pratica dell'attività agonistica ad eccezione dell'attribuzione del voto di base.

25.3 Il Consiglio Federale, valutati i programmi presentati dalla competente struttura nazionale-ovvero dagli organi territoriali per la stagione sportiva successiva, approva o meno il programma delle attività promozionali e/o amatoriali emanando apposita circolare attuativa.

CAPO VII – Disposizioni comuni sui tesserati

Art. 26 - Cessazione del tesseramento

26.1 Tutti i tesserati cessano di far parte della FITET.:

- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per radiazione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
- c) nei casi previsti dall'art. 7 dello Statuto.

Art. 27 - Assicurazione dei tesserati

27.1 A fronte del regolare tesseramento la federazione contrae l'assicurazione obbligatoria in conformità alle vigenti disposizioni di legge per gli infortuni derivanti dall'attività sportiva federale agonistica, promozionale e amatoriale.

CAPO VIII– Il Lavoro Sportivo

Art. 28– Rapporti di lavoro sportivo

28.1 Gli atleti e i tecnici possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021 ed s.m.i.

28.2 L'età minima per la stipula di contratti di lavoro sportivo è di 16 anni, tuttavia le società sportive possono stipulare dei contratti di apprendistato ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. n. 36/2021 ed s.m.i. già a partire dai 14 anni e fino all'età massima di 23 anni.





28.3 I contratti di lavoro sportivo possono avere una durata, complessivamente intesa, non superiore alle cinque stagioni sportive per gli atleti maggiorenni e non superiore alle tre stagioni sportive per gli atleti minorenni, comunque nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

Art. 29 - Contratti tra società e tesserati

29.1 I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società e gli atleti o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli "tipo" redatti su appositi moduli forniti dalla Federazione.

29.2 Sono consentiti premi collettivi e/o individuali per obiettivi specifici, purché risultanti da accordi scritti.

29.3 La validità di un contratto tra società e atleta non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art. 30 - Accordi in contrasto con le norme federali

30.1 Sono vietati:

a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi e indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;

b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato nelle forme previste.

30.2 Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Art. 31 - Registrazione dei contratti di lavoro sportivo

31.1 I dati, le informazioni ed i contenuti dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato degli atleti devono essere registrati presso la Federazione a cura della società, entro 7 giorni dalla sottoscrizione con le modalità previste dal Consiglio Federale.

31.2 La registrazione dei suddetti contratti deve essere effettuata a cura della società con contestuale comunicazione scritta all'atleta.

31.3 Qualora la società non provveda alla registrazione nei termini, detto adempimento può essere effettuato dall'atleta entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. La registrazione oltre i termini di cui al presente comma non è consentita.

Art. 32 - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo

32.1 La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con gli atleti determina la cessazione del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto ufficialmente.

32.2 La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto e dalle Norme Federali.

32.3 Fatte salve le diverse disposizioni emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Federazione l'atleta può tesserarsi per altra Società unicamente nel rispetto dei Regolamenti federali.

32.4 I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico che sarà libero, dunque, di tesserarsi nell'immediato con altra società sportiva.

Art. 33 - Norme generali sui trasferimenti e sulle cessioni di contratto

33.1 Il trasferimento dell'atleta titolare di un contratto di lavoro sportivo pluriennale può essere a titolo temporaneo (prestito) o definitivo.





- 33.2 L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un atleta devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli all'uopo predisposti dalla FITET. Le operazioni di trasferimento devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.
- 33.3 L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto deve essere registrato con le modalità stabilite dall'art. 31.
- 33.4 L'accordo registrato secondo le precedenti disposizioni è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento dell'atleta per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dall'accordo sono nulle ed inefficaci.
- 33.5 La validità dell'accordo del trasferimento o di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
- 33.6 L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dall'atleta e, se questi è minore di età, anche da chi esercita a responsabilità genitoriale.
- 33.7 Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti degli atleti ed alle cessioni di contratto.
- 33.8 La FITET cura le variazioni di tesseramento conseguenti all'accordo di cui ai commi precedenti.
- 33.9 Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti dell'atleta, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

Art. 34 - Trasferimento temporaneo (prestito)

- 34.1 In caso di contratto di lavoro sportivo di durata almeno biennale, è possibile il prestito dell'atleta, mediante il quale la società autorizza lo stesso a tesserarsi con altro associato per rendere in via temporanea le prestazioni sportive allo stesso. Esso ha una durata massima di una stagione sportiva.
- 34.2 L'associato con cui l'atleta sia in prestito non può, a sua volta, consentire all'atleta di tesserarsi, a qualsiasi titolo, con altro associato.
- 34.3 E' ammessa, con il prestito, la cessione del contratto di lavoro sportivo.
- 34.4 In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto di lavoro sportivo con la società concedente il prestito.
- 34.5 La Federazione può limitare il numero di atleti che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne può disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.
- 34.6 Il prestito di cui al presente articolo può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 35 - Trasferimento definitivo

- 35.1 In caso di contratto di lavoro sportivo il trasferimento definitivo si attua mediante la cessione del contratto di lavoro sportivo stipulato dall'atleta purchè nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra l'atleta e la società cedente.
- 35.2 La cessione del contratto stipulato con un atleta è ammessa solo a condizione che questi vi consenta per iscritto. Qualora l'atleta non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 35.3 La cessione del contratto, a titolo definitivo, ed il conseguente trasferimento degli atleti può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.



35.4 Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

Art. 36- Vertenze economiche

36.1 Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti di lavoro sportivo precedenti dovranno essere avanzate, innanzi al Collegio Arbitrale Federale previsto dall'art.74 del Regolamento di Giustizia FITET secondo le relative procedure.

36.2 I soggetti federali che siano parte delle procedure arbitrali sono tenute ad ottemperare alle decisioni del Collegio Arbitrale nei termini indicati nel lodo.

36.3 Ove sia segnalato ed accertato l'inadempimento alle decisioni del Collegio Arbitrale, la Segreteria degli Organi di Giustizia trasmetterà gli atti alla Procura Federale per le attività di competenza nei confronti del soggetto inadempiente.

36.4 Ove inadempiente sia la società, la quale persista nell'inadempimento per le decisioni pubblicate entro il 30 giugno, la stessa non potrà affiliarsi per la stagione successiva, se non previa sanatoria della pendenza entro i termini fissati per la riaffiliazione.

36.5 Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela degli eventuali diritti patrimoniali derivanti dagli accordi vietati di cui all'art. 30, in quanto non riconosciute ai fini federali, non devono essere previamente esperite avanti alla Giustizia Sportiva Federale.

TITOLO III - Delle Assemblee

Art. 37 - Competenze della Segreteria Generale - Atti preparatori per le Assemblee

37.1 La convocazione, le attribuzioni, la validità di costituzione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto degli affiliati e dei tesserati (atleti e tecnici sportivi), le modalità di votazione e di deliberazione delle varie Assemblee Generali sono regolamentate dalle norme statutarie.

37.2 Il Consiglio Federale, su proposta della Segreteria Generale, dopo il 1° dicembre e comunque non oltre entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'ultima stagione sportiva conclusa, approva la Tabella dei voti cui le Società hanno diritto in base all'art. 19 dello Statuto.

37.3 L'elenco è composto da:

- a) denominazione sociale, numero di codice di albo federale delle Società aventi diritto a voto distinte per regione e provincia;
- b) data della prima affiliazione e dell'ultima riaffiliazione;
- c) numero dei voti spettanti a ciascuna Società;
- d) data di affiliazione e di ultima riaffiliazione delle Società-aventi titolo di partecipazione alle Assemblee con diritto di parola, esposte e riepilogate come al punto a).

37.4 La Tabella Voti viene comunicata agli aventi diritto, entro 10 giorni dalla deliberazione del Consiglio federale, mediante pubblicazione sul sito internet federale.

37.5 La Tabella Voti federale, ha decorrenza a far data dal primo gennaio dell'anno successivo ed è valida per tutte le Assemblee che avranno luogo nell'anno solare. La Segreteria Generale, in caso di indizione di Assemblee nazionali o territoriali provvederà d'ufficio, ad aggiornare le rispettive tabelle voti aggiungendo solo le eventuali Società che abbiano maturato, alla data di celebrazione dell'Assemblea il diritto di partecipazione e di voto.



37.6 Le comunicazioni riguardanti l'elezione, all'interno della società, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, nonché dei rispettivi supplenti, sono, di norma, effettuate contestualmente all'affiliazione o alla riaffiliazione annuale con le modalità previste per tali adempimenti. L'omessa indicazione, la variazione dei nominativi o ogni altra situazione che possa determinare il difetto di rappresentanza in assemblee federali delle categorie di atleti o tecnici può essere regolarizzata anche in corso di anno, con comunicazione da effettuarsi dal Presidente della Società e sotto la sua responsabilità, sino a quindici giorni prima della data di celebrazione dall'Assemblea stessa. Le società che, a tale data, risultino non avere inviato le indicazioni dei rappresentanti atleti o tecnici perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.

Entro il medesimo termine di quindici giorni precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea possono essere comunicate le variazioni sociali relative ai dirigenti o al legale rappresentante.

37.7 Nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti di cui all'art. 17, comma 4 dello statuto federale sul sito internet federale, è ammesso ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

In caso di accoglimento del ricorso la Segreteria competente aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul competente sito internet federale.

Art. 38 - Competenze della Segreteria Generale - Atti preparatori per le Assemblee Regionali

38.1 Per le Assemblee Regionali la Segreteria Generale dovrà predisporre per ogni singola regione, 3 elenchi e precisamente:

- a) l'elenco delle Società che hanno diritto di voto, con i nominativi sia del Presidente che dei componenti i Consigli Direttivi;
- b) l'elenco degli atleti che hanno diritto di voto;
- c) l'elenco dei tecnici che hanno diritto di voto.

Accanto ai nominativi di quanti compongono gli elenchi di cui sopra dovrà essere riportato il numero di voti ad essi spettanti in base alla Tabella Voti vigente.

38.2 Nel caso di Assemblea Regionale o Provinciale elettiva, entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul competente sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto può proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale.

Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliata ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

Il Tribunale Federale decide inappellabilmente in camera di consiglio entro tre giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

In caso di accoglimento del ricorso la Segreteria competente aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul competente sito internet federale.

Art. 39 – Candidature per gli Organi elettivi federali

39.1 Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 54 dello Statuto. Il requisito del tesseramento non è richiesto per gli Organi di Giustizia e per il Collegio dei Revisori dei Conti.

39.2 Le candidature alle cariche elettive nazionali devono pervenire alla Segreteria Generale almeno 40 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

39.3 Le candidature alle cariche elettive territoriali devono pervenire presso la sede del Comitato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

39.4 Le candidature sono presentate individualmente dai soggetti interessati ad essere eletti e devono:





- contenere cognome, nome di battesimo ed i dati anagrafici completi nonché l'indicazione della carica cui si riferisce la candidatura;
- essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
- essere riferite espressamente all'Assemblea convocata e alla data di celebrazione della stessa;
- non devono contenere cancellature o correzioni di qualsiasi genere.

39.5 Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da sottoscrizioni nel numero previsto dall'art. 24 dello Statuto per ciascuna carica elettiva.

39.6 La sottoscrizione della candidatura alle cariche federali, centrali e territoriali, è l'atto con cui viene espresso formalmente il sostegno alla candidatura, utilizzando il modulo all'uopo predisposto e allegato all'avviso di convocazione.

39.7 La sottoscrizione della candidatura alle cariche federali in quota Società, deve contenere cognome e nome di battesimo dei candidati cui si fornisce sostegno nonché l'indicazione della carica oggetto di candidatura. E' effettuata dal Presidente della Società che indica altresì la denominazione sociale completa della Società proponente ed il suo codice di albo federale. La sottoscrizione deve essere riferita espressamente all'Assemblea convocata, alla data di celebrazione della stessa e non deve contenere cancellature o correzioni di qualsiasi genere. Alla sottoscrizione di candidatura è allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

39.8 La sottoscrizione della candidatura alle cariche federali in quota Atleti deve contenere cognome e nome di battesimo dei candidati cui si fornisce sostegno nonché l'indicazione della carica oggetto di candidatura e deve essere presentata dagli atleti eletti all'interno delle Società ai sensi dello Statuto Federale.

Alla sottoscrizione di candidatura è allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

39.9 La sottoscrizione della candidatura alle cariche federali in quota Tecnici Sportivi deve contenere cognome e nome di battesimo dei candidati cui si fornisce sostegno nonché l'indicazione della carica oggetto di candidatura deve essere presentata dai tecnici eletti all'interno delle proprie Società e/o dai tecnici aventi comunque diritto di voto in base allo Statuto federale.

Alla sottoscrizione di candidatura è allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

39.10 Ogni società avente diritto al voto può sottoscrivere un numero di candidature non superiore alle persone da eleggere per ciascuna elezione.

Nel caso in cui una Società presenti candidature in numero superiore al numero di componenti da eleggere, esse sono valide, nell'ordine di presentazione dell'elenco, solo fino al numero massimo ammissibile. Analoga limitazione è prevista per il caso in cui siano presentate candidature a cariche federali centrali o territoriali, in quota Atleti o in quota Tecnici, in numero superiore al numero di componenti da eleggere.

Nel caso in cui, infine, pervengano alla Segreteria Generale, in momenti successivi, due candidature diverse riferite alla stessa categoria di candidati dalla medesima Società sportiva verrà ritenuta valida la prima arrivata a meno che il Presidente della Società non dichiari per iscritto, entro il termine di presentazione delle candidature che la seconda candidatura giunta annulli e sostituisca quella precedente.

39.11 Il Segretario Generale in caso di Assemblee nazionali ed il Consiglio regionale o Provinciale territorialmente interessato, in caso di Assemblee periferiche, successivamente alla data stabilita per la presentazione delle candidature, procedono all'esame delle stesse. Compilano, poi, per ogni categoria di eleggibili, Presidente, Consiglieri in quota Società, Consiglieri in quota atleti, Consiglieri in quota Tecnici sportivi e, limitatamente alle assemblee nazionali, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, singoli elenchi in ordine alfabetico.

39.12 Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati, presso la sede federale per le cariche nazionali almeno 30 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea, e presso la sede degli Organi territoriali in caso di Assemblea territoriale, almeno 8 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea. Degli stessi elenchi è data pubblicazione sul sito internet federale.



Art. 40 – Impugnativa avverso le Candidature

40.1 Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente art.26, comma 1, è ammesso ricorso avverso l'esclusione della candidatura secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

40.2 In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

40.3 Ai soggetti la cui candidatura ad una carica elettiva regionale o provinciale sia stata dichiarata inammissibile il ricorso di cui al comma 1 è consentito in unico grado al Giudice Sportivo Territoriale entro tre giorni dalla pubblicazione degli elenchi.

Il Giudice Sportivo Territoriale decide in camera di consiglio inappellabilmente entro tre giorni dalla data di ricevimento del ricorso da parte della Segreteria Generale. Si applica il precedente comma 2.

Art. 41 – Deleghe

41.1. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Art. 42 - Degli eletti e delle incompatibilità

42.1 La Segreteria Generale ha la facoltà di verificare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'eleggibilità o idonee dichiarazioni sostitutive.

42.2 Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dall'art. 55 dello Statuto.

42.3 L'incompatibilità determina l'impossibilità assoluta di mantenere due o più cariche contemporaneamente, per cui, in assenza di dimissioni o rinunce presentate dall'interessato entro 10 giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, si intende che egli rinunci a quelle più recenti in favore di quella più remota. La dichiarazione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Generale.

42.4 Ai consiglieri federali/regionali eletti in quota società o in quota tecnici è consentito continuare a praticare l'attività sportiva in qualità di atleti sia nelle attività territoriali che in quelle nazionali. A tale unico scopo possono ottenere uno speciale tesseramento addizionale in qualità di atleti che non modifica, tuttavia, lo "status" determinato ai sensi dell'art. 55 comma 3 dello statuto federale, e che, pertanto, non attribuisce loro i diritti degli atleti, ivi inclusi quelli di elettorato attivo e passivo della categoria per l'intero quadriennio olimpico.

Art. 43 - Commissione ed operazioni di Verifica Poteri

43.1 La C.V.P. è composta ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Federale, qui richiamato. Nelle Assemblee Nazionali elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

43.2 La C.V.P. si insedia nelle Assemblee generali nazionali almeno quattro ore prima dall'orario fissato per la prima convocazione, nelle Assemblee territoriali almeno un'ora prima.

43.3 La C.V.P. è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente ne assume la funzione il componente presente più anziano di età.

43.4 La Commissione, organo permanente dell'Assemblea, ha il compito di esaminare i titoli di ammissione all'Assemblea, attenendosi unicamente agli elenchi degli aventi diritto a voto forniti dagli organi competenti.

43.5 La C.V.P. effettua i seguenti adempimenti:

- a) esamina i titoli di ammissione all'Assemblea;



- b) identifica personalmente i rappresentanti delle Società presenti di persona o per delega ad un proprio dirigente, controllando, in quest'ultimo caso, la firma apposta dal delegante;
- c) identifica personalmente i rappresentanti degli atleti eletti in seno alle Società;
- d) identifica personalmente i rappresentanti dei tecnici sportivi eletti in seno alle Società, nonché i tecnici aventi comunque diritto di partecipazione e di voto;
- e) verifica la regolarità delle deleghe rilasciate tra le Società e la legittimazione a rappresentare il delegante;
- f) risolve gli eventuali casi controversi in presenza di contestazioni;
- g) ammette o non ammette all'Assemblea gli aventi diritto a partecipare; i ritardatari ammessi ai lavori assembleari non possono partecipare alle votazioni in corso ma solo a quelle successive alla loro ammissione in Assemblea;
- h) annota, in corrispondenza di ciascuna Società, i nominativi dei membri ammessi nonché i nominativi dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi.

43.6 La C.V.P. si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Generale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta. Nel caso di contestazione, l'interessato, se intende proporre ricorso in Assemblea, dovrà esprimere questa volontà a verbale e sottoscriverlo.

43.7 Da detto verbale dovranno, altresì, risultare:

- a) il numero delle Società aventi diritto a voto, presenti direttamente o per delega, e di quelle non aventi diritto a voto;
- b) il numero dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi, e dei tecnici sportivi di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) dello Statuto Federale presenti in assemblea;
- c) il numero complessivo dei voti presenti distinti, anche, per Società, atleti e tecnici sportivi.

43.8 Le operazioni di verifica poteri devono svolgersi ininterrottamente per tutta la durata dell'Assemblea. Restano sospese brevemente per il tempo materiale necessario per la raccolta periodica dei dati sulla presenza e sulla forza voto e per la comunicazione della forza assembleare.

43.9 All'orario stabilito per la prima convocazione la C.V.P. comunica, a stralcio del verbale delle operazioni, i dati relativi agli aventi diritto a voto ammessi fino a quel momento con i relativi voti, costituenti la forza assembleare, indicando:

- il numero dei rappresentanti ammessi;
- il numero delle Società rappresentate;
- il numero degli atleti e dei tecnici sportivi rappresentati;
- il numero dei voti presenti all'Assemblea.

43.10 In caso di contestazione, il verbale deve riportare, distintamente, i rappresentanti ammessi senza contestazione e quelli da rimettere al giudizio dell'assemblea, dopo che quest'ultima sia stata validamente costituita in base ai voti non contestati.

43.11 Lo stralcio del verbale con i dati di cui sopra va rimesso al Presidente provvisorio dell'Assemblea. Se l'Assemblea non risulta formata all'orario previsto per la prima convocazione, giunto l'orario della seconda, vanno ripetute le operazioni sopra previste per l'apertura in prima convocazione ad eccezione dell'identificazione di coloro che già erano stati identificati.

43.12 Le operazioni prescritte ai commi precedenti vanno ripetute ogni qualvolta il Presidente dell'Assemblea richieda l'aggiornamento della forza assembleare prima di indire una votazione.

43.13 Una volta che l'Assemblea è regolarmente costituita può continuare ad operare fin tanto che è presente il quorum previsto dallo Statuto.

43.14 Per il tempo materiale necessario alle operazioni di voto le operazioni di verifica poteri restano sospese.

Art. 44 - Operazioni preliminari all'Assemblea Nazionale

44.1 Il Presidente Federale disciplina i lavori preliminari dell'Assemblea.





44.2 A tal fine egli dispone la presenza di un servizio d'ordine e se lo stesso non è stato predisposto o si rileva insufficiente, chiama a costituirlo qualunque dirigente o tesserato presente, il quale, ove richiesto, è tenuto a prestare la propria opera seguendo le istruzioni impartite dallo stesso Presidente.

44.3 Tali poteri disciplinari sono assunti dal Presidente dell'Assemblea appena egli ne dichiara aperti i lavori.

44.4 L'Assemblea Nazionale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.

44.5 La Presidenza provvisoria dell'Assemblea territoriale spetta al Presidente Regionale o Provinciale o a chi ne fa le veci.

44.6 Il Presidente provvisorio dichiara aperti i lavori assembleari se, all'orario stabilito, in prima o in seconda convocazione, dai dati consegnatigli dal Presidente della C.V.P., risulta essere presente la forza assembleare necessaria.

44.7 Prima di qualunque altro adempimento il Presidente provvisorio sottopone all'Assemblea, come sopra costituita, le eventuali controversie relative al diritto di partecipazione e/o di voto.

44.8 L'Assemblea procede a votazione sulle controversie con l'astensione dal voto dei membri interessati alla loro risoluzione.

44.9 Il Presidente provvisorio aggiornerà, in relazione alle decisioni assembleari, la forza assembleare.

44.10 Su proposta del Presidente provvisorio, l'Assemblea procede, poi, all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

44.11 In presenza di un solo candidato l'elezione è svolta per acclamazione; nel caso di più candidati il Presidente provvisorio pone in votazione ciascun nominativo, fino a che uno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta dei voti presenti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, è eletto Presidente colui che ha riportato il maggior numero di voti.

44.12 In caso di parità ha luogo immediatamente la votazione di ballottaggio.

44.13 Il Presidente eletto assume immediatamente le proprie funzioni ed indice, poi, le votazioni, con le medesime procedure, per l'elezione del Vice Presidente e della Commissione di scrutinio.

44.14 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale vengono svolte dal Segretario Generale della Federazione che, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria Generale. Nelle Assemblee territoriali vengono, invece, svolte da un tesserato FITET eletto dalla stessa Assemblea.

Art. 45 - Ufficio di Presidenza

45.1 L'ufficio di Presidenza dell'Assemblea è composto dal Presidente, dal vice Presidente, dal Segretario Generale.

45.2 Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

- dirigere i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- determina le modalità di votazione tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto e dall'articolo 38 del presente Regolamento;
- ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
- regola l'ordine e la durata degli interventi, sulla base delle richieste pervenute ed in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- porre in discussione le mozioni d'ordine proposte;
- in caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile;



- dare comunicazione dei risultati delle votazioni e, in caso di Assemblea elettiva, proclama gli eletti dell'assemblea. Nel caso in cui si renda necessario un ballottaggio, indica fra quali dei candidati esso debba essere effettuato.
 - dichiarare chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 45.3 Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di sua momentanea assenza.
- 45.4 Il Segretario Generale ha il compito di:
- redigere e sottoscrivere, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea, il verbale depositandolo, entro trenta giorni, unitamente a tutti gli atti dell'Assemblea, presso la sede della Federazione;
 - rimettere copia del verbale stesso alla Segreteria Generale del CONI;
 - convalidare tutti gli atti relativi all'Assemblea.
- 45.5 Per le Assemblee territoriali, il verbale deve essere, depositato presso la Segreteria Generale entro 10 giorni dal suo svolgimento.
- 45.6 Il verbale fa fede assoluta dei fatti e delle operazioni descritte.
- 45.7 Ciascun membro dell'Assemblea avente diritto a voto ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 46 - Commissione di scrutinio

- 46.1 La Commissione di scrutinio è composta da un Presidente e da un minimo di due fino ad un massimo di dodici componenti; viene eletta, per acclamazione, tra i presenti purché non candidati, dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea.
- 46.2 La Commissione ha il compito di verificare la regolarità delle operazioni relative all'accertamento dell'identità personale di chi vota e al conteggio dei voti assistendo il Presidente in qualunque tipo di votazione venga indetta.
- 46.3 In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
- 46.4 Le schede di votazione debbono essere conservate unitamente al verbale dell'Assemblea.
- 46.5 Lo scrutinio dei voti viene effettuato immediatamente dopo che l'ultimo elettore ha votato e si intende concluso, quando, completato lo spoglio delle schede e le verifiche eventualmente necessarie, il Presidente dell'Assemblea dichiara la chiusura delle operazioni di scrutinio o, comunque, procede alla proclamazione degli eletti.
- 46.6 Le operazioni di scrutinio vengono verbalizzate e l'esito delle stesse consegnato al Presidente dell'Assemblea.

Art. 47 - Modalità di votazione nel corso delle assemblee

- 47.1 Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova. Se richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei voti presenti, tuttavia, le votazioni devono svolgersi per appello nominale, a scheda segreta o mezzo elettronico equivalente nel rispetto delle linee guida adottate in materia dal CONI.
- 47.2 Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, o voto elettronico equivalente, fatta eccezione per l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità.
- 47.3 La distribuzione delle schede, previo accertamento dell'identità dei votanti, deve essere disposta in modo da assicurare la segretezza del voto. Il principio della segretezza del voto deve essere altresì garantito in caso di adozione di modalità di votazione elettroniche o informatizzate. A tale scopo, il Presidente dell'assemblea assume, se necessario, gli opportuni provvedimenti.
- 47.4 Il Presidente esclude dal voto l'elettore che, ripetutamente, violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.



47.5 Nelle votazioni per appello nominale gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto si considerano astenuti.

47.6 Le deliberazioni s'intendono approvate se, salvo diversa statuizione, riportano la maggioranza semplice dei voti espressi. Al fine di determinare la maggioranza, gli astenuti non vengono computati tra i votanti, così come non vengono computate le schede bianche e le schede nulle.

Art. 48 - Presentazione dei candidati e dei programmi

48.1 Nelle Assemblee elettive gli elenchi dei candidati alle cariche federali devono essere a disposizione di tutti gli intervenuti.

48.2 La presentazione dei candidati deve avvenire nel seguente ordine tassativo:

- a) Presidente Federale, Regionale o Provinciale;
- b) Consiglieri Federali, Regionali o Provinciali in quota Società, in quota atleti ed in quota tecnici sportivi;
- c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti solamente in sede di Assemblea nazionale;

48.3 Ciascun candidato ha il diritto di esporre sinteticamente all'Assemblea le motivazioni della sua candidatura ed i proponenti; può rinunciare a tale facoltà dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

48.4 Il Presidente, prima di indire la votazione, rammenta le modalità della stessa. In particolare indica il numero dei voti da esprimere sulla scheda o tramite altro mezzo elettronico, segnala i casi di omonimia, legge i nomi dei candidati.

TITOLO IV - PARTE SPECIFICA

Art. 49 - Assemblea Nazionale Ordinaria

49.1 Il Consiglio Federale indice l'Assemblea Nazionale Ordinaria mediante deliberazione in cui vanno stabiliti: la sede, la data, l'ordine del giorno dei lavori, l'orario della prima e della seconda convocazione e la nomina della Commissione Verifica Poteri.

49.2 L'avviso di convocazione, a firma del Presidente o di chi in sua assenza ne fa le veci contiene l'ora, il giorno, il luogo di effettuazione e l'ordine del giorno, da trasmettersi con posta elettronica certificata (PEC), o, in caso di mancanza di PEC, mediante raccomandata postale spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Generale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.

49.3 Le tre componenti - Società, atleti e tecnici - provvedono ad eleggere tutte insieme il Presidente Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

49.4 Ogni singola componente provvederà, poi, ad eleggere i propri Consiglieri, nel numero seguente:

- 7 dai rappresentanti delle Società;
- 2 dai rappresentanti degli atleti;
- 1 dai rappresentanti dei tecnici sportivi.

49.5 Nella composizione del consiglio federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a tre.

A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.

Art. 50 - Assemblea Nazionale Straordinaria

50.1 L'Assemblea Nazionale straordinaria delle Società deve essere convocata per:





- a) approvare il bilancio consuntivo federale nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI;
- b) approvare le proposte di modifica dello Statuto Federale;
- c) deliberare lo scioglimento della Federazione;
- d) eleggere, in caso di vacanze verificatesi per qualsiasi motivo prima della fine quadriennale del mandato, e salvo che non si possa far luogo all'integrazione dell'organo ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, il Presidente, i componenti il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Qualora tale situazione riguardi più di una delle tre componenti Società, atleti e tecnici, si procederà comunque a convocazione di un'Assemblea Nazionale Ordinaria.
Per la sola integrazione dei componenti il Consiglio Federale, i rappresentanti degli Affiliati, dei Tecnici Sportivi e degli Atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria in specifiche Assemblee Nazionali di categoria.
- e) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
- 50.2** L'Assemblea Nazionale Straordinaria, inoltre, deve essere convocata a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, i quali rappresentino almeno 1/3 del totale generale dei voti sul territorio nazionale.
- 50.3** L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata, altresì, quando ne faccia richiesta scritta e motivata:
- almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
 - almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto di voto, per le Assemblee di Categoria.
- 50.4** Il Consiglio Federale che indice l'Assemblea Nazionale Straordinaria, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, deve farlo con deliberazione motivata e stabilire l'ordine del giorno, data, ora, sede. Deve nominare, altresì, la Commissione Verifica Poteri.
- 50.5** Se la convocazione dell'Assemblea straordinaria è chiesta dagli aventi diritto a voto in base all'art. 17, comma 6 dello Statuto Federale, le richieste, adeguatamente motivate, devono essere presentate alla Segreteria Generale. Il Segretario Generale deve custodire le richieste regolari pervenute tenendo nota del numero degli aventi diritto richiedenti e l'ammontare dei voti che rappresentano sulla base della Tabella Voti vigente. Il conteggio resta aperto per 30 giorni che decorrono dalla data in cui è pervenuta la prima richiesta. Se il "quorum" statutariamente richiesto non viene raggiunto entro il termine di cui al comma precedente tutte le richieste pervenute fino a quel momento diventano inefficaci e nel caso in cui gli aventi diritto a voto intendono ancora richiedere l'assemblea straordinaria devono ripetere la richiesta. Quando venga raggiunto il "quorum" di aventi diritto a voto e di voti richiesto dallo Statuto, il Segretario Generale ne dà comunicazione al Presidente Federale il quale, entro 60 giorni, deve convocare il Consiglio Federale per indire l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà essere svolta entro i successivi 30 giorni.
- 50.6** Il termine di 60 giorni entro il quale deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria elettiva di cui al precedente comma 1, lett. d) decorre dal giorno in cui si è verificata la causa che ha provocato la decadenza dell'Organo.
- 50.7** L'Assemblea Nazionale straordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale, nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, lettera a) dello Statuto, deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi della suddetta condizione.
- 50.8** Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria, nei limiti di compatibilità.

Art. 51 - Assemblea Regionale

51.1 L'Assemblea regionale è composta dai:

- legali rappresentanti delle Società affiliate con sede nel territorio della regione aventi diritto a voto o dai loro delegati;





- rappresentati degli atleti;
- rappresentanti dei tecnici sportivi;
- tecnici di cui all'art. 15 punto d) dello Statuto che risiedono nel territorio di competenza. Fa fede il certificato di residenza.

51.2 L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è indetta dal Consiglio regionale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione e convocata dal Presidente del Comitato Regionale, a mezzo PEC o lettera Raccomandata, spedita almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione. In caso di prima riunione assembleare, ai sensi dell'art. 35, comma 2 dello statuto, la convocazione è spedita dal Delegato Regionale uscente, se esiste, ovvero in caso di sua mancanza, dal Presidente Federale o altro incaricato con la delibera del Consiglio Federale che istituisce il Comitato.

51.3 La deliberazione di indizione e l'avviso di convocazione vanno depositati presso la Segreteria Generale entro 5 giorni dall'assunzione del provvedimento.

51.4 I verbali assembleari vanno depositati presso la Segreteria Generale entro i 10 giorni successivi allo svolgimento dell'Assemblea. Entro tale termine, devono essere comunicati i nominativi del Presidente e degli eletti componenti il Consiglio.

51.5 L'Assemblea Regionale è convocata in sessione ordinaria o straordinaria, seconda delle ipotesi previste dall'art. 37 dello Statuto.

51.6 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria.

Art. 52 - Assemblea Provinciale

52.1 Le regole concernenti l'indizione, la convocazione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Provinciale, le candidature e la loro verifica sono, in quanto compatibili ed in assenza di norma specifica, quelle stabilite per l'Assemblea Regionale. Per quanto riguarda i "quorum" costitutivi e deliberativi si fa riferimento alle disposizioni previste per le Assemblee Nazionali, sempre nei limiti di compatibilità.

52.2 L'Assemblea Provinciale è convocata in sessione ordinaria o straordinaria, in analogia a quanto previsto per l'Assemblea Regionale.

TITOLO V - Gli Organi Federali centrali

Art. 53 - Attribuzioni del Presidente della Federazione

53.1 Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, le responsabilità, le facoltà e le prerogative di cui all'art. 26 dello Statuto.

53.2 Ha facoltà di partecipare, o farsi rappresentare, senza diritto a voto, a qualsiasi Assemblea o riunione di Organi territoriali.

53.3 In caso di dimissioni o di impedimenti definitivi del Presidente della Federazione vale quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto federale.

53.4 Il Presidente decade nei casi previsti dall'art. 29 dello Statuto federale.

53.5 Il Presidente uscente, entro quindici giorni dalla cessazione della carica, deve consegnare, a chi lo sostituisce, ogni atto o bene federale in suo possesso. Del passaggio di consegne sarà redatto apposito verbale firmato dal cessante e dal subentrante e controfirmato dal Segretario Generale.

Art. 54 - Attribuzioni e compiti del Consiglio Federale

54.1 Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed i compiti previsti di cui all'art. 28 dallo Statuto.

54.2 Il Consiglio Federale viene convocato, nella sede ritenuta opportuna, dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque non meno di quattro volte l'anno, o qualora lo richiedano almeno cinque membri del Consiglio stesso.





In caso di necessità o urgenza, sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi. La riunione si considera tenuta, salvo i casi diversi previsti dalla legge, nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente ed il Segretario.

54.3 La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata anche solo per via telematica almeno dieci giorni prima della data stabilita.

54.4 Il Consiglio Federale può demandare particolari incarichi a dirigenti federali che dovranno riferirne.

54.5 Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei conti.

54.6 Le decisioni adottate dal Consiglio Federale di generale interesse per gli affiliati e tesserati, nonché quelle relative alle concessioni di contributi e tutte quelle che il Consiglio riterrà opportuno, dovranno essere pubblicate sul sito internet federale.

54.7 Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale ovvero da un funzionario suo delegato.

54.8 Il verbale di ciascuna seduta deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario e può essere approvato seduta stante o nella riunione immediatamente successiva. In tale ultimo caso le delibere adottate dal Consiglio sono efficaci dal giorno successivo la riunione, ovvero dalla data eventualmente indicata nella delibera stessa.

Art. 55 - Attribuzioni e compiti del Consiglio di Presidenza

55.1 Il Consiglio di Presidenza, qualora costituito, ha la composizione ed i compiti previsti dall'art. 31 dello Statuto federale.

Art. 56 - Attribuzioni e compiti del Collegio Revisori dei Conti

56.1 Il Collegio Revisori dei Conti ha la composizione e le attribuzioni previste dagli artt. 32 e 33 dello Statuto.

TITOLO VI - Gli Organi Territoriali

Art. 57 - Compiti ed attribuzioni dei Comitati Regionali

57.1 La sede del Comitato Regionale è quella della città capoluogo di Regione se non diversamente disposto dal Comitato stesso e approvato dal Consiglio Federale.

57.2 I Comitati Regionali sono retti dai Consigli Regionali, composti dal Presidente e da un numero variabile di Consiglieri, secondo quanto stabilito dall'art. 35 dello Statuto.

57.3 Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed i doveri previsti dall'art. 39 dello Statuto.

57.4 Nella sua prima riunione il Consiglio elegge il Vice Presidente e gli altri organismi necessari all'attuazione dei programmi.

57.5 Di ogni riunione del Consiglio Regionale dovrà essere compilato verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria Generale, sottoscritto dal Presidente e da colui che svolgerà le funzioni di Segretario.

Art. 58 - Il Presidente Regionale

58.1 Il Presidente Regionale ha le attribuzioni ed i compiti di cui all'art. 38 dello Statuto.

58.2 Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente ed, in mancanza di esso, dal Consigliere più anziano di carica o, a parità, di età.

58.3 Il Presidente, o nei casi previsti chi lo sostituisce, convoca il Consiglio Regionale in analogia con il Consiglio Federale.

58.4 Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni d'appartenenza del Comitato, in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna, sottoscritto sia dal Presidente uscente che da quello entrante, da trasmettere in copia alla Segreteria Generale.





Art. 59 - Il Delegato Regionale

59.1 Il Consiglio Federale, nelle Regioni ove il numero delle Società affiliate con diritto a voto sia inferiore a 10, nomina un Delegato Regionale, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti dall'art. 40 dello Statuto.

59.2 L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

59.3 Cessa con la costituzione del Comitato Regionale, per impedimento definitivo o dimissioni, per decadenza del Consiglio Federale o per revoca da parte del Consiglio stesso.

Art. 60 - I Comitati Provinciali

60.1 I Comitati Provinciali sono retti dai Consigli Provinciali, composti dal Presidente e da un numero variabile di Consiglieri, secondo quanto stabilito dall'art. 41 dello Statuto.

60.2 Il Consiglio Provinciale ha le attribuzioni ed i doveri previsti dall'art. 45 dello Statuto.

60.3 Il Consiglio Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli attribuiti al Consiglio Regionale, limitatamente al territorio di competenza.

60.4 Per la convocazione del Consiglio Provinciale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nello Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 61 - Il Presidente Provinciale

61.1 Il Presidente Provinciale, oltre a quanto statutariamente previsto, deve:

- a) contribuire alla realizzazione dei fini di cui allo Statuto, per la costituzione ed affiliazione di nuove Società e per l'assistenza a quelle già affiliate;
- b) dare attuazione alle deliberazioni federali, regionali e nazionali;
- c) sviluppare, con opportune iniziative, la pratica dello sport del tennistavolo d'intesa con il Comitato Regionale;
- d) operare, sempre d'intesa con il proprio Comitato Regionale, per tutte le attività d'istituto individuate nei regolamenti specifici e nell'assolvimento dei mandati conferiti dagli organi centrali e territoriali.

Art. 62 - Il Delegato Provinciale

62.1 Il Consiglio Federale, nelle province ove il numero delle Società affiliate con diritto a voto sia inferiore a 8, nomina un Delegato Provinciale, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti dall'art. 46 dello Statuto.

62.2 L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

62.3 Cessa con la costituzione del Comitato Provinciale, per impedimento definitivo o dimissioni, per decadenza del Consiglio Federale o per revoca da parte del Consiglio stesso.

TITOLO VII – Commissioni ed organismi permanenti

Art. 63 - La Conferenza dei Presidenti Regionali

63.1 La Conferenza dei Presidenti Regionali è un organismo consultivo del Consiglio Federale e svolge le funzioni di cui all'art. 34 dello Statuto.

63.2 E' convocata, di norma una volta l'anno, dal Presidente Federale che stabilisce anche l'ordine del giorno.

63.3 All'ordine del giorno vanno inseriti comunque gli argomenti di discussione che siano segnalati da almeno 7 Presidenti di Comitati Regionali.

63.4 La riunione si svolge senza formalità, ed è valida qualunque sia il numero dei presenti. E' presieduta dal Presidente Federale, o da un Consigliere Federale delegato.

63.5 La riunione si può concludere con la votazione di un documento indirizzato al Consiglio Federale e contenente il resoconto e le eventuali proposte della Conferenza in ordine agli argomenti trattati.





Art. 64 – La Commissione Nazionale Gare

64.1 La Commissione Nazionale Gare si compone di un numero da tre a cinque componenti e da un Presidente, nominati dal Consiglio Federale con mandato di durata corrispondente al quadriennio olimpico.

64.2 La Commissione è competente in materia di organizzazione, iscrizione, formazione dei gironi e/o compilazione dei calendari o dei tabelloni, designazione dei campi di gara nonché ogni altra questione tecnico organizzativa relativa alle attività individuali e ai campionati a squadre di livello nazionale.

64.3 E' altresì organo competente a provvedere in caso di rinuncia a partecipare ai campionati e di eventuali ripescaggi.

64.4 Riceve ed approva, salvo ratifica del Consiglio Federale, i regolamenti dell'attività a squadre di livello regionale.

64.5 Il settore di attività di competenza della Commissione Nazionale Gare è normato dai Regolamenti dell'attività agonistica.

64.6 Il Consiglio Federale, se ritenuto opportuno, può decidere di costituire due diverse commissioni, una per l'attività a squadre e una per l'attività individuale, ciascuna delle quali costituita come previsto da precedente comma 1.

Art. 65 – La Commissione Federale Atleti

65.1 L'attività ed il funzionamento della Commissione Federale Atleti è disciplinata da apposito regolamento da sottoporre ad approvazione del CONI.

Art. 66 - La Commissione Medica Federale

66.1 L'attività ed il funzionamento della Commissione Medica Federale è disciplinata da apposito regolamento da sottoporre ad approvazione del CONI.

Art. 67 - La Commissione Tecnici Sportivi

67.1 L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Tecnici Sportivi è disciplinato dall'apposito Regolamento Tecnici Sportivi da sottoporre ad approvazione del CONI.

Art. 68 - La Commissione Omologazione Impianti e Attrezzature

68.1 L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Omologazione Impianti e Attrezzature è disciplinata dall'apposito "Regolamento dell'Omologazione degli Impianti Sportivi di Tennistavolo" da sottoporre ad approvazione del CONI.

Art. 69 – Il Settore arbitrale

69.1 L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Arbitrale è disciplinato dall'apposito Regolamento da sottoporre ad approvazione del CONI.

Art. 70 – La Segreteria Generale

70.1 La Segreteria Generale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti le attività della Federazione e per dare esecuzione alle deliberazioni degli organi federali.

70.2 E' retta dal Segretario Generale che provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile, ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Generale.

70.3 Il personale agli stessi addetto dipende gerarchicamente dal Segretario generale che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.



TITOLO VIII – Disposizioni varie

Art. 71 - Richiesta documenti federali

71.1 Gli affiliati e i tesserati possono prendere visione presso la sede federale e richiedere copie di documenti relativi alla propria posizione ed al proprio status federale, cui abbiano interesse.

71.2 La richiesta dei documenti di cui sopra deve:

- 1) essere avanzata per iscritto e sottoscritta dal legale rappresentante della Società o del tesserato richiedente;
- 2) contenere esplicitamente i motivi per cui la stessa è avanzata che, in ogni caso, deve essere improntata all' assoluta necessità di tutelare i propri diritti.

71.3 E' vietato il rilascio di documenti la cui richiesta è priva dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente.

71.4 Il rilascio delle copie dei documenti richiesti è ad esclusivo onere del richiedente al quale farà carico il rimborso del costo di riproduzione nonché i diritti di ricerca e visura che vengono stabiliti dal Consiglio Federale. Ove il documento richiesto non sia compiutamente individuato dal richiedente la richiesta non sarà evasa dalla Segreteria Generale.

Art. 72 – Norma finale

72.1 L'art. 18 si applica con effetto retroattivo a partire dal 1° luglio 2024 solo ed esclusivamente nel caso in cui, nel corso della stagione agonistica 2024/2025, ci sia stato il trasferimento di un atleta a nuova società sportiva.

72.2 L'art. 19 si applica per i contratti aventi efficacia dal 1 luglio 2025. In via transitoria ai tesseramenti di atleti aventi origine da contratti sottoscritti o con efficacia dal 1° luglio 2024 si applica comunque e solo l'art. 18.

72.3 Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI.





INDICE

TITOLO I - Gli Affiliati

- Art. 1 - Società ed Associazioni Sportive
- Art. 2 - Affiliazione e riaffiliazione
- Art. 3 - Rappresentanza Sociale
- Art. 4 - Denominazione, cambio di denominazione, fusione e sede - Variazioni Dirigenti societari
- Art. 5 - Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo
- Art. 6 - Diritti e doveri
- Art. 7 - Cessazione di appartenenza alla FITET.

CAPO I – Gli Enti Aggregati

- Art. 8 – Disposizioni Generali sugli Enti Aggregati

TITOLO II - Dei Tesserati

CAPO I – Disposizioni Generali sui tesseramenti

- Art. 9 – I tesserati
- Art. 10 - Tesseramento
- Art. 11 – Rinnovo del Tesseramento
- Art. 12 - Divieto di tesseramenti duplici

CAPO II - Gli Atleti

- Art. 13 – Atleti
- Art. 14 - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera o provenienti da Federazione Straniera
- Art. 15 - Vincolo sportivo
- Art. 16 - Trasferimento temporaneo o definitivo in corso di stagione agonistica
- Art. 17 - Cessazione e scioglimento del vincolo sportivo
- Art. 18 – Tesseramento di atleti italiani per federazione straniera
- Art. 19 – Indennità di preparazione

CAPO III – I Tecnici sportivi

- Art. 20 – Tecnici sportivi

CAPO IV – Gli Ufficiali di Gara

- Art. 21 – Gli Ufficiali di Gara

CAPO V – Altri tesserati

- Art. 22 - Dirigenti ed incaricati della Società
- Art. 23 – Membri d'onore e benemerenze

CAPO VI – Attività promozionale e attività amatoriale

- Art. 24 – Ambiti di attività e relative certificazioni
- Art. 25 - Programmi di attività e organizzazione

CAPO VII – Disposizioni comuni sui tesserati

- Art. 26 - Cessazione del Tesseramento
- Art. 27 - Assicurazione dei tesserati

CAPO VIII– Il Lavoro Sportivo



- Art. 28- Rapporti di lavoro sportivo
- Art. 29 - Contratti tra società e tesserati
- Art. 30 - Accordi in contrasto con le norme federali
- Art. 31 - Registrazione dei contratti di lavoro sportivo
- Art. 32 - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo
- Art. 33 - Norme generali sui trasferimenti e sulle cessioni di contratto
- Art. 34 - Trasferimento temporaneo (prestito)
- Art. 35 - Trasferimento definitivo
- Art. 36- Vertenze economiche

TITOLO III - Delle Assemblee

- Art. 37 - Competenze della Segreteria Generale - Atti preparatori per le Assemblee
- Art. 38 - Competenze della Segreteria Generale - Atti preparatori per le Assemblee Regionali
- Art. 39 - Candidature per gli Organi elettivi federali
- Art. 40 - Impugnativa avverso le Candidature
- Art. 41 - Deleghe
- Art. 42 - Degli eletti e delle incompatibilità
- Art. 43 - Commissione ed operazioni di Verifica Poteri
- Art. 44 - Operazioni preliminari all'Assemblea Nazionale
- Art. 45 - Ufficio di Presidenza
- Art. 46 - Commissione di scrutinio
- Art. 47 - Modalità di votazione nel corso delle assemblee
- Art. 48 - Presentazione dei candidati e dei programmi

TITOLO IV - PARTE SPECIFICA

- Art. 49 - Assemblea Nazionale Ordinaria
- Art. 50 - Assemblea Nazionale Straordinaria
- Art. 51 - Assemblea Regionale
- Art. 52 - Assemblea Provinciale

TITOLO V - Gli Organi Federali centrali

- Art. 53 - Attribuzioni del Presidente della Federazione
- Art. 54 - Attribuzioni e compiti del Consiglio Federale
- Art. 55 - Attribuzioni e compiti del Consiglio di Presidenza
- Art. 56 - Attribuzioni e compiti del Collegio Revisori dei Conti

TITOLO VI - Gli Organi Territoriali

- Art. 57 - Compiti ed attribuzioni dei Comitati Regionali
- Art. 58 - Il Presidente Regionale
- Art. 59 - Il Delegato Regionale
- Art. 60 - I Comitati Provinciali
- Art. 61 - Il Presidente Provinciale
- Art. 62 - Il Delegato Provinciale

TITOLO VII - Commissioni ed organismi permanenti

- Art. 63 - La Conferenza dei Presidenti Regionali
- Art. 64 - La Commissione Nazionale Gare
- Art. 65 - La Commissione Federale Atleti



- Art. 66 – La Commissione Medica Federale
- Art. 67 - La Commissione Tecnici Sportivi
- Art. 68 - La Commissione Omologazione Impianti e Attrezzature
- Art. 69 - Il Settore Arbitrale
- Art. 70 - La Segreteria Generale

TITOLO VIII– Disposizioni Varie

- Art. 71 - Richiesta documenti federali
- Art. 72 – Norma transitoria e finale

